## SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1879

- 6178 -

religiosi dal 1859 ad oggi vanno annualmente decrescendo, il che vuol dire che questo istituto del matrimonio civile entra anno per anno nelle consuetudini del paese; è da credersi quindi che con un po' di pazienza e senza ripiegare la bandiera della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato, potremo vincere gli inconvenienti che si lamentano.

Il secondo fatto che mi conforta e mi conduce a credere che non vi è bisogno di uno speciale provvedimento, è questo, che mentre da un lato si verifica una proporzione decrescente annualmente dei matrimoni puramente religiosi, dall'altro si vede una progressione crescente di anno in anno di matrimoni religiosi che si regolarizzano.

Altra prova che i cittadini italiani sentono il bisogno di essere ossequenti alle leggi; altra prova che quest'istituto del matrimonio civile entra nelle consuetudini delle popolazioni.

Se dunque, o signori, noi stiamo fermi sul principio sancito dal Codice, faremo certo opera liberale. Se poi si dovesse entrare in questa via di limitazione del principio medesimo, dichiaro fin da questo momento che mi associerei molto volentieri alla proposta già fatta dall'onorevole Mancini, se egli la riprende, o a quella di chi si facesse iniziatore di una proposta consimile. Il progetto dell'onorevole Mancini riparava ad un male presente, ma salvava il principio, perchè essa non conduceva il legislatore nel tempio, e teneva separata l'autorità civile dalla religiosa.

Ripeto che io desidero che le cose restino come sono. Se questo non potesse essere conseguite, io accetterei il male minore. (Segni d'approvazione)

PRESIDENTE. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

GUCCHI LUIGI. Nessuno immaginerà certamente che io abbia a fare un discorso; sarei troppo temerario farlo in una discussione così importante.

Da parte mia darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge, perchè esercitando da lunghi anni le funzioni di ufficiale dello stato civile in una città che non è tra le infime d'Italia, ho dovuto formarmi il convincimento che nello stato attuale delle cose, possa essere opportuno ed utile adottare una legge come questa, checchè si sia detto e possa dirsi in contrario.

Ma io mi limito a far notare, con due semplici parole, un inconveniente che esiste già a quest'ora, e che io vedrei aggravato qualora il disegno di legge venisse adottato tal quale dal Parlamento.

L'articolo 78 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, dice che qualora vi sia imminente pericolo di vita, e che vi siano figli naturali viventi da legittimare, l'ufficiale dello stato civile potrà celebrare il matrimonio, omessa egni formalità.

A mio debolissimo avviso questa disposizione sarebbe assai migliore, se, invece di contemplare il solo caso che vi siano figli naturali viventi, fosse generica.

Non disconoscendo le ragioni che possono avere determinato il legislatore a far così, io credo che ve ne siano delle più forti, perchè questa disposizione sia allargata.

Infatti, se non vi sono figli viventi, ve ne potrebbero essere in gestazione, e d'altronde in circostanze come quella degli estremi momenti della vita, ragioni altissime di moralità, di convenienza, di coscienza, possono esigere una specie di riparazione, anche nell'interesse della donna superstite, e di un figlio nascituro, come della memoria del defunto. Fino ad ora l'effetto di questa disposizione limitativa non era molto sentito come lo sarà in avvenire; imperocchè non potendo gli individui che volevano sposarsi unirsi in matrimonio perchè lo vietava la legge civile, quando non avevano figli viventi, essi ricorrevano al matrimonio religioso, in quanto che questo valeva a dare una certa aria di legittimità, per lo meno in faccia a Dio, alla loro unione: d'altronde ciò tranquillava la coscienza del morente, e il ministro della religione era doppiamente lieto di compiere questo rito, perchè poteva poi passare a somministrare al moribondo gli altri conforti della religione. Ma ora cosa avverrà? Avverrà che non potendo (tutti dobbiamo supporre che si deve essere ossequenti alla legge e lo sarà anche il ministro della religione), non potendo questo ministro passare alla celebrazione del matrimonio contro le prescrizioni della legge, non potrà nemmeno, per conseguenza, somministrare i conforti che desidera il morente, in quanto che costui si trova in uno stato di flagrante concubinato. E non è nemmeno possibile supporre che egli lì per lì voglia cacciare via quella donna, che forse è stata l'amerevolissima compagna della sua vita, e che in quel momento potrebbe essere l'unica persona la quale valga ad assisterlo e a confortarlo negli estremi momenti. Avremo dunque una condizione di cose stranissima: che due persone le quali intenderebbero di unirsi in matrimonio secondo la legge prima col rito civile e poi col religioso, non lo potranno fare nè in una maniera, nè in un'altra. Il sindaco non li potrà unire, perchè l'articolo da me citato poco fa non tien conto del caso loro; il ministro del culto non lo potrà fare, perchè glielo vieterà assolutamente la legge.

Per di più se le convinzioni religiose del morente